

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede, ritenuto che la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore non possa comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, come invece eccepito da parte opposta; invero le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della parte costituita sono già previste dall'art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10 e, peraltro, non appare possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi l'opposto o l'opponente (ovvero, in generale, l'attore o il convenuto), tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis Dlgs 28/10 il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda. Pertanto, le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore non possono che essere le medesime per entrambe le parti, ossia quelle di cui all'art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10, che non contempla affatto la possibilità – in questo caso – di dichiarare l'improcedibilità del giudizio (e che, anzi, laddove valorizza per finalità probatorie ex art 116 cpc la mancata comparizione delle parte, implicitamente presuppone che il giudizio possa proseguire, a fronte della mera attivazione del procedimento di mediazione conclusosi senza esito a seguito della mancata comparizione di una parte);

ritenuto, quindi, che la definizione del procedimento di mediazione con verbale negativo a seguito della mancata comparizione della opponente comporti per un verso la procedibilità del presente giudizio di opposizione e, per altro verso, imponga la condanna dell'opponente alla sanzione di cui all'art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10, atteso che la stessa è costituita nel presente giudizio e non ha fornito alcuna giustificazione della suddetta mancata comparizione, omettendo addirittura di comparire all'udienza del 19.9.17;

ritenuto che, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa possa essere avviata a decisione

PQM

Rigetta l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata da parte opposta;

Visto l'art. 8, comma 4bis Dlgs 28/10, condanna DEBITORE al pagamento a favore dell'Erario di un importo corrispondente al contributo unificato già versato per il seguente giudizio;

Fissa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc l'udienza del 3.10.2017 ore 11,00

Si comunichi alle parti
Mantova, 20/09/2017

Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca

Ordinanza, Tribunale di Mantova, Giudice Luigi Pagliuca, del 20 settembre 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS